



FLAG "Costa degli Etruschi

PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.27 SSL FLAG "Costa degli Etruschi

codice identificativo progettuale 2/SSL/16/TO-1/COP/19/TO

CUP D97B20000070006

codice artea 876990

Progetto "Consulenze sui Regolamenti UE n.2017/86 e n.2019/1241"



Premessa:

La gestione del settore riguardante l'attività di pesca professionale è regolamentata, da alcuni decenni, dalla Comunità Europea attraverso i suoi strumenti legislativi che recepiscono le relazioni di programmazione di ogni singolo stato membro dell'Unione e attraverso una serie di valutazioni ed analisi emettono regolamenti che condizionano in termini sostanziali il lavoro delle imprese di pesca degli Stati membri.

Le normative che scaturiscono dalla redazione e pubblicazione dei regolamenti comunitari, quando è previsto, vengono sottoposti ad una interpretazione attuativa dagli Stati membri i quali a seconda delle linee che intendono attuare in merito ai singoli argomenti trattati, intervengono a loro volta con Decreti attuativi.

Oltre allo stato membro, possono essere attori importanti, nei modi di applicare le norme dettate dalle UE e dallo stato membro, anche altre strutture pubbliche, che ne hanno facoltà.

Le norme di comportamento, così assemblate, subiscono una ulteriore valutazione, attraverso le interpretazioni che ogni singolo Ufficio pubblico di controllo autorizzato appunto a queste operazioni: Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, ed altre strutture pubbliche preposte.

Purtroppo, per raggiungere una corretta interpretazione ed una corretta attuazione, trascorrono mesi ed anni, con una serie di conseguenti azioni punitive verso le imprese e verso i pescatori, che hanno costi altissimi, basti pensare che oltre alla sanzione pecuniaria vi è quella amministrativa che colpisce direttamente il valore dell'azienda (patrimonio) rappresentato dalla licenza di pesca che equivale al motopesca. Le sanzioni penali presenti anch'esse, rientrano (di norma) nel budget della "condizionale". Le sanzioni, colpiscono anche il comandante del motopesca.

Per tali prime ragioni, si è ritenuto opportuno attivare un procedimento di consulenze che si faccia carico dello studio del contesto operativo in cui si interviene, che analizzi la normativa sottoposta all'esame e tragga le dovute informazioni attuative in merito al comportamento da adottare da parte degli utenti (pescatori).

*Per questo intervento si sono individuato due argomenti di certa attualità, uno riguardante i rigetti in mare, norme in vigore da alcuni anni ma non applicate dai pescatori che si trovano così in un contesto nebuloso ma notevolmente pericoloso in quanto nello stato di costante irregolarità amministrativa ed ambientale: **Applicazione dei regolamenti UE/2017/86 della Commissione del 20 ottobre 2016 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca semestrale nel Mare Mediterraneo.***

*L'altro regolamento anch'esso in vigore dal giugno 2019, modificativo ed abrogativo di altri 13 regolamenti della UE, riguarda più argomenti, come la taglia delle produzioni pescate (sotto misure); la composizione degli strumenti di lavoro (mestieri), ed altre regole di comportamento: **Applicazione del regolamento UE 2019/1241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche che modifica i regolamenti CE 2019/206, CE 1224/2009, e i regolamenti UE n.1380/13, 2016/1139, 2018/973, 2019/472 e 2019/1022 ed abroga i regolamenti CE n. 89497, 850/98, 2549/2000, 254/2002, 812/2004 e 2187/2005.***



Per sviluppare il procedimento di interpretazione e costruire una linea di attuazione comprensibile e corretta per i pescatori, si sono acquisite una serie di prestazioni da parte dei tecnici esperti dei vari settori, e predisposto un documento propedeutico all'interpretazione delle regole ed alla loro applicazione.

Il documento, riguarda l'attuazione della normativa imposta a tutte le imprese di pesca ed a tutti i pescatori operativi nell'areale del Compartimento di Livorno e dell'Isola dell'Elba, territorio del Flag Costa degli Etruschi, sarà pertanto divulgato a tutte le imprese di pesca facenti parte del comprensorio del Flag, ma potrà essere utilizzato appieno anche da tutte le aziende del settore operative nel territorio nazionale. Pertanto si ritiene di doverlo considerare di competenza comune.

Gli esperti:

- *Avv.to Michele Bellandi (studio legale Bellandi)*
- *Rag. Claudio Miserocchi (ragioniere commercialista- revisore legale)*
- *Prof. Paolo Berni (docente universitario)*

Le ricadute attese riguardano l'accrescimento del comparto della pesca professionale con un particolare riguardo all'ambiente marino.

Si ringrazia per l'attenzione.



Relazione:

Negli ultimi decenni, obiettivo primario del legislatore in ordine al settore della pesca marittima è stato quello di tutelare l'insieme degli interessi legati sia direttamente sia di riflesso alla filiera della pesca.

Il legislatore ha infatti provveduto ad individuare metodologie di cattura e limitazioni, in termini di quote e dimensioni del pescato, tali da consentire uno sfruttamento sostenibile della risorsa ittica compatibile il più possibile con la tutela dell'ecosistema mare e con la necessità di garantire il naturale ed indispensabile ripopolamento della fauna ittica.

Al fine di preservare l'equilibrio nel ricambio tra l'entità delle catture operate e i nuovi esemplari adulti in grado di sostituire i primi, il ripopolamento ittico è divenuto presupposto irrinunciabile con l'obiettivo di prevenire il progressivo impoverimento delle specie con conseguenti ripercussioni a catena lungo l'intera filiera della pesca.

In virtù di ciò, è stato indispensabile identificare precise limitazioni nell'esercizio della pesca marittima, atte a prevenire uno sistematico depauperamento delle specie bersaglio che, in ragione delle inscindibili interconnessioni che legano l'un l'altro tutti gli abitanti del mare, può interrompere, talvolta in via irreversibile, alcune fondamentali catene vitali.

Per raggiungere tali finalità il legislatore italiano, fin dal 1965 con l'abrogata Legge 14 luglio 1965, n. 963 ("Disciplina della pesca marittima") e relativo Regolamento di attuazione (DPR 02/10/1968, n. 1639) ha ritenuto di individuare, per ciascuna specie ittica di interesse commerciale, una precisa "taglia minima" di riferimento, identificata secondo parametri squisitamente scientifici legati all'avvenuto raggiungimento, da parte degli esemplari, di una maturità sessuale tale da consentirne la riproduzione.

Conseguentemente la stessa normativa vietava, non solo la pesca, bensì anche la detenzione, il trasporto, l'immagazzinamento ed il commercio del novellame di pescato che non raggiungeva la misura minima prevista, con il conseguente obbligo, a carico del pescatore, di effettuare una prima immediata cernita al momento della cattura finalizzata a rigettare in mare l'eventuale pescato "irregolare".

Le taglie minime in parola sono attualmente disciplinate dalla normativa europea, da quella nazionale o da entrambe. I capisaldi di questa normativa posso essere trovati in ambito europeo nei seguenti regolamenti.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ha inteso provvedere all'eliminazione progressiva dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mar Mediterraneo, anche per le



catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie.

Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un piano pluriennale per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale. In riferimento a tale regolamento Francia, Italia e Spagna hanno presentato una raccomandazione comune in cui chiedevano un'esenzione *de minimis* per le catture effettuate con reti a strascico. Tale richiesta riguardava tuttavia un gruppo di tredici specie considerate complessivamente, di cui soltanto una rientra nell'ambito di applicazione del piano pluriennale. La raccomandazione comune chiedeva inoltre un'esenzione per le catture accessorie di specie pelagiche effettuate con reti a strascico. Tale richiesta riguardava tuttavia le attività di pesca che sfruttano stock demersali che non si limitano a quelli inclusi nel piano pluriennale.

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni complessivi, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i Consigli consultivi competenti.

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da alcuni Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nel Mar Mediterraneo (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano tutta l'area mediterranea ma noi rileveremo le disposizioni riguardanti l'area del Mar Mediterraneo occidentale.

Obiettivo primario di tutte queste norme è tutelare «forme giovanili» di diverse specie, in modo da limitare i danni derivanti agli stock ittici e da norme speciali quali Decreti Ministeriali o Regolamenti ad hoc.

Primo fra tutti è da ricordare il Reg. (UE) 1380/2013, il quale, effettuando un cambio di tendenza, entrato in vigore all'inizio del 2015, relativo alla politica comune della pesca (che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio), ha apportato delle importanti innovazioni nel settore della pesca.



La riforma della politica comune della pesca (PCP) istituisce per la prima volta il c.d. obbligo di sbarco, cioè è andata ad abolire la pratica del rigetto in mare per le specie soggette a taglia minima (pratica abbastanza consueta nelle attività di pesca professionale) e introdotto l'obbligo di sbarco divieto di rigettare in mare pesci morti.

La riforma comune della politica della pesca (PCP), stabilisce per il Mediterraneo il divieto di rigetto in mare per quelle specie per cui è prevista una taglia minima comunitaria, in base al Reg. 1967/2006. In genere, una specie può essere rigettata in mare dopo la cattura per diversi motivi:

- a. perché inferiore alla taglia minima;
- b. perché rovinata;
- c. perché non di interesse commerciale, ecc.

Inoltre, le catture di specie che il pescatore intende scartare dovranno essere tenute a bordo e registrate nei "Giornali di pesca" in maniera da essere chiaramente distinguibili dalle catture "commerciali".

Una volta sbarcate, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, come la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.

D'altra parte l'allestimento di una filiera aggiuntiva di trattamento e lavorazione industriale a terra necessita di un investimento di capitali rilevanti e di un coordinamento dei diversi settori di trasformazione industriale, in cui il contributo pubblico è indispensabile e fondamentale, ed è con questa premessa economico gestionale che il capitale privato, in ottica industriale, può inserirsi nell'economia generale della pesca nel Mediterraneo. Risulta pertanto evidente l'impraticabilità che il singolo motopesca o una piccola marineria isolata costituita di poche barche, possa gestire una variegata operazione di trasformazione e trattamento diversificato del pesce sbarcato.

Gli obiettivi principali del Regolamento sono di rendere la pesca più selettiva e di ridurre gradualmente i rigetti in mare.

Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini.

Il suddetto obbligo di sbarco, però, NON si applica alle seguenti categorie:

- a. specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;
- b. specie per le quali, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare;



- c. pesci danneggiati da predatori, quali mammiferi marini, che, essendo potenzialmente pericolosi per la salute umana e degli animali domestici, devono essere immediatamente smaltiti in mare.

L'obbligo di sbarco è stato introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca.

In particolare, l'obbligo di sbarco è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015 per la pesca dei "piccoli pelagici", vale a dire per la pesca di sgombro, sugarello, acciuga, argentina, sardina, spratto. Per le attività di pesca che mirano alle "specie demersali" l'obbligo di sbarco in Mediterraneo è stato attuato a partire dal 2019.

E' tuttavia evidente e soprattutto corretto che lo scopo dell'obbligo di sbarco sia duplice, da una parte evitare i comportamenti come il cosiddetto "high grading" (o rigetto selettivo) cioè pescare di più e rigettare a mare i pesci morti che presumibilmente avrebbero un valore minore sul mercato e dall'altra, quantificare lo "spreco" di risorse che deve essere affrontato tramite una maggiore selettività degli attrezzi.

In Italia le specie di taglia minima, riferita alla conservazione delle specie, sono state rimodulate nell'allegato IX del reg. 1241 /2019 e si riportano di seguito:

Specie	
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	25 cm
Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>)	12 cm
Sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>)	18 cm
Sarago maggiore (<i>Diplodus sargus</i>)	23 cm
Sarago testa nera (<i>Diplodus vulgaris</i>)	18 cm
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	9 cm ⁽¹⁾
Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.)	45 cm
Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>)	20 cm
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	20 cm
Triglie (<i>Mullus</i> spp.)	11 cm



Pagello (<i>Pagellus acarne</i>)	17 cm
Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33 cm
Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>)	15 cm
Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>)	18 cm
Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>)	45 cm
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm _{(²)(⁴)}
Sgombro (<i>Scomber</i> spp.)	18 cm
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)	20 cm
Orata (<i>Sparus aurata</i>)	20 cm
Sugarello (<i>Trachurus</i> spp.)	15 cm
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	20 mm LC _(³)
	70 mm LT _(³)
Astice (<i>Homarus gammarus</i>)	105 mm LC _(³)
	300 mm LT _(³)
Aragosta (<i>Palinuridae</i>)	90 mm LC _(³)
Gambero rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	20 mm LC _(³)
Cappasanta (<i>Pecten jacobaeus</i>)	10 cm
Vongole (<i>Venerupis</i> spp.)	25 mm
Vongole (<i>Venus</i> spp.)	25 mm



⁽¹⁾ Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 110 esemplari per kg.

⁽²⁾ Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 55 esemplari per kg.

⁽³⁾ LC – lunghezza del carapace; LT – lunghezza totale.

⁽⁴⁾ Questa taglia minima di riferimento per la conservazione non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, a condizione che lo stock di sardine in questione rientri nei limiti biologici di sicurezza.

Il Regolamento 1380/2013 ha introdotto un cambiamento radicale rispetto a quanto previsto nel Regolamento CE 1967/2006.

Infatti, il Regolamento CE n. 1967/2006 stabiliva taglie minime per alcune specie commerciali senza alcuna tolleranza lungo tutta la filiera. L'obiettivo era quello di scoraggiare la vendita finale di prodotto sotto misura e di conseguenza anche la richiesta di mercato di pesce sotto taglia. Questa norma, per quanto poco gradita alla categoria dei pescatori, era in ogni caso riconosciuta da questi come necessaria, se applicata e fatta rispettare con buon senso.

Al contrario, il Regolamento n. 1380/2013, pur vietando la commercializzazione ai fini del consumo umano di prodotto ittico sotto taglia, ha aperto la possibilità di utilizzare tale prodotto per altri fini, attivando potenziali nuovi canali di mercato (farine di pesce, ad esempio come sopra accennato).

Tuttavia ci preme notare come di fatto, questa prospettiva appaia contraddittoria con i propositi di buona gestione della risorsa insiti nel Regolamento n. 1380/2013. Infatti, se una unità da pesca potrà in qualche modo commercializzare prodotto ittico anche sotto misura, se ben valutato ai mercati, sarà interessata a catturare il maggior quantitativo di pesce possibile, indipendentemente dalla taglia dello stesso.

La legge prevede che la detenzione (non la cattura) di pesce sotto taglia integri un vero reato, ossia un illecito penale (ipotesi di reato sanzionata dall'art. 8, comma 1 Dlgs. n. 4/2012).

Il pescatore che cattura accidentalmente un pesce sotto misura e che lo rigetta immediatamente (vivo o morto che sia) non commette alcun illecito e non è passibile di alcuna sanzione.

La cattura di esemplari sotto taglia con attrezzi da pesca consentiti dalla legge non integra alcun reato qualora il frutto di tale cattura venga prontamente rigettato (vivo o morto).

Viceversa per quanto riguarda i prodotti ittici di origine da acquacoltura non sono soggetti ad alcun limite di misura. Infatti, i prodotti di acquacoltura rientrano pienamente nell'ambito delle



Federpesca Servizi Toscana S.r.l.

attività zootecniche attraverso il quale si esercita il pieno diritto di proprietà degli animali allevati. Il commercio di tali prodotti avviene in base alle richieste di mercato (consumatori) e il

prezzo che ne risulta, deriva dal punto di contingenza della domanda e dell'offerta, in quanto l'allevatore può decidere quando conferire il prodotto al mercato sulla base del profitto che ne ottiene.

Tuttavia per alcune specie esistono precise regole di taglia per la loro commercializzazione, come ad esempio i mitili in cui la taglia minima è di 5 cm. In altri casi invece la taglia minima è dettata dal mercato di riferimento, a condizione che il prodotto sia dotato di una certificazione di tracciabilità e di origine del produttore.

Anche nel caso dell'acquacoltura integrata IMTA (Integrate Multitrophic Aquaculture) i prodotti ottenuti in modo integrato, nell'ambito dell'attività in concessione, rientrano nei prodotti di acquacoltura il cui commercio è nelle prerogative di scelta economica del produttore a condizione della loro certificazione di origine.

Nel rispetto del Regolamento Delegato (UE) n. 2018/153 della Commissione del 23 ottobre 2017, recante modifiche al Regolamento Delegato UE n. 2017/86 – istituzione dei rigetti in mare, possiamo esporre di seguito una Tabella esplicativa delle condizioni di attuabilità cui occorre fare capo, per rispettare quanto espresso nei regolamenti attuativi: al punto 9 delle considerazioni iniziali, si fa riferimento nell'ambito dell'obbligo di sbarco, di prendere a base per il calcolo dei volumi di sbarco del nasello e della triglia, gli anni 2015 e 2016 per gli anni 2017 e 2018. Pertanto, non avendo riscontrato altri riferimenti nelle normative, occorre dare un senso logico all'individuazione degli anni di riferimento su cui effettuare il calcolo delle percentuali di De Minimis da attivare, ovvero prendere a base di calcolo la quantità di prodotto della stessa specie, pescate nell'anno precedente.

Occorre sottolineare che, se definiamo il sistema di calcolo del De Minimis individuando la quantità di pescato da rigettare a mare e quella da sbarcare, nasce il conseguente problema di come è possibile ripartire tali quantità per "giornata di pesca". In effetti pare evidente che la normativa e la sua logica di attuazione deriva da tipologie di pesca completamente diverse, infatti quando parliamo di rigetti ci viene in mente la pesca massiva ovvero quel tipo di pesca che viene effettuata nei mari del nord in particolare su "mono-specie" De Minimis art. 4 lettera a) punti i) e ii) – specie Nasello e Triglia

metodo/tipo di pesca	anno	% de minimis	RIGETTI IN MARE
reti a strascico	2017/2018	fino al 7% di specie	si
reti a strascico	2019	fino al 6% di specie	si
reti imbrocco e tramagli	2017/2018/2019	fino al 1% di	si

Federpesca Servizi Toscana s.r.l. - Via dei Tintori – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Tel. 0564/1768086 Fax 0564/1768087

P.Iva 01328580533

federpesca.servizitoscana@winpec.it

info@federpescatoscana.it



reti a strascico	2020	specie fino al 5% di specie	si
reti a strascico	2021	specie fino al 5% di specie	si
reti imbrocco e tramagli	2020/2021	specie fino al 1% di specie	si

All.to n. 1 mare Mediterraneo Occidentale (Reg. UE)

Base di riferimento il totale degli sbarchi di tutte le specie negli anni 2015 e 2016, Regolamento delegato (UE) n. 2018/153 della Commissione del 23 ottobre 2017 recante modifiche del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/86 che istituisce un Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel mare Mediterraneo.

Considerando quanto segue:

- 1) il Reg UE n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca nell'Unione mediante l'introduzione di obbligo di sbarco;
- 2) al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'art. 15 par. 6 del Reg. UE n. 1380/2013 conferisce alla Commissione la facoltà di adottare piani in materia di rigetti mediante Atti Delegati, per un periodo superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i Consigli consultivi competenti;
- 3) la stessa raccomandazione comune propone, nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, di prendere gli anni 2015 e 2016 quale periodo di riferimento per la determinazione del volume degli sbarchi di nasello e triglie per peschereccio.

specie pescata/anno	totale sbarchi 2015/2016	oltre il 25% specie	fino al 25% di specie	obbligo di sbarco
nasello/2017	esempio Kg.100		pescato 2017 Kg. 25	no
nasello/2017	esempio Kg.100	pescato 2017 Kg. 26		SI
triglia/2017	esempio Kg.100		pescato 2017 Kg. 25	no
triglia/2017	esempio Kg.100	pescato 2017 Kg. 26		SI
nasello/2018	esempio Kg.100		pescato 2018 Kg. 25	no
nasello/2018	esempio Kg.100	pescato 2018 Kg. 26		SI
triglia/2018	esempio Kg.100		pescato 2018 Kg. 25	no
triglia/2018	esempio Kg.100	pescato 2018		SI



Osservazioni inerenti il calcolo del de minimis:

Il metodo per determinare il De Minimis con riferimento alla raccomandazione UE è quello di utilizzare i parametri di calcolo riguardanti il totale pescato degli anni 2015/2016; (la disposizione ex art.4 lett. a) punti i) e ii) recita " ... fino al massimo del ...%.. del totale di catture annue di specie").

A fronte di tale disposizione, si pone il problema di come determinare con metodo corretto la quantità della specie rientrante nella percentuale De Minimis fissata dal Regolamento:

Il Reg. n. 2018/153 al punto 9 delle considerazioni iniziali, fa riferimento nell'ambito dell'obbligo di sbarco, di prendere a base per il calcolo dei volumi di sbarco del nasello e della triglia gli anni 2015 e 2016.

Pertanto, utilizzando come base di calcolo della % annua De Minimis il totale degli sbarchi del pescato per gli anni 2015/2016 si ottiene la quantità di pescato di specie rientrante nel De Minimis annuale; per esempio, nella tabella sotto esposta si determina una quantità nei limiti De Minimis di kg. 240 per l'anno 2019 e di kg.200 per gli anni 2020/2021.

Stabilita la quantità di specie "sottomisura" annua rientrante nel De Minimis è necessario rapportare tale parametro annuo ad ogni singola giornata di pesca; per esempio, nella tabella sotto esposta sono state ipotizzate 200 gg di pesca in un anno.

Nell'ultima colonna della tabella viene determinata la quantità di specie "sottomisura" passibile di rigetto in mare ad ogni giornata di pesca.

L'unica alternativa residua, rispetto ad operare su un numero teorico di giornate di pesca annue, dato di base necessario per spalmare nell'arco dell'anno la quantità di specie rientranti nel De Minimis è quella che, determinata ad inizio anno la quantità di specie rientrante nel limite De Minimis, gli operatori della pesca procedano ai rigetti in mare fino a raggiungere tale limite massimo consentito dal Regolamento, dopodiché raggiunto il limite massimo consentito diviene obbligatorio procedere con lo sbarco di tutto il pescato di specie.

Totale sbarchi specie 2015/2016	anno/de minimis %/kg.	Giornate di pesca annue	KG. Di rigetti/gg.
	2019 6%		
Kg.4000	kg.240	200	kg. 1,20
kg,4000	2020 5%	200	kg. 1,00



	kg.200			
	2021	5%		
kg,4000	kg.200		200	kg. 1,00

Metodo di determinazione de minimis **senza riferimento** alla raccomandazione di utilizzare il totale pescato degli anni 2015/2016.

Un secondo metodo di determinazione della quantità di specie rientrante nella % De Minimis, conforme al dettato normativo "... del totale delle catture annue di questa specie ..." comporta necessariamente una immediata determinazione della quantità di specie rientrante nel limite De Minimis, con inevitabile aggravio di oneri in capo agli operatori, compresa la redazione del Giornale di bordo.

Nello specifico si tratta ogni giorno di determinare sulla base del pescato di specie giornaliera la percentuale rientrante nel De Minimis passibile di eventuale rigetto in mare, con tutte le conseguenti annotazioni sul Giornale di bordo per registrare la quantità della specie oggetto di rigetto in mare e la quantità della specie oggetto di obbligo di sbarco

Con questo metodo di determinazione del De Minimis, con certezza verrebbe rispettato il dettato del Regolamento UE che impone come base di riferimento per la % De Minimis il totale annuo delle catture di specie.

Esempio di calcolo della specie nasello pescata giornalmente con teorica incidenza del 10% di taglie minime.

Anno 2019

Esempio: nasello 6%	tot. Pescato di specie	taglie minime	de minimis	obbligo di sbarco	di cui smaltire
giorno di pesca 1	kg.100	Kg. 10	kg.6	kg. 94	Kg. 4
giorno di pesca 2	kg.200	Kg. 20	kg.12	kg. 188	Kg. 8
giorno di pesca 3	kg.400	Kg. 40	kg.24	kg. 376	Kg. 16
totale annuo	Kg.700	Kg. 70	Kg.42	Kg.658	Kg.28

Semplificando ad esempio: consideriamo che le tre giornate di pesca del nasello rappresentino l'intero anno, con tale metodo di determinazione della quota De Minimis, otteniamo un monitoraggio in corso dell'anno, nonché a chiusura dell'anno sempre conforme al Regolamento.

A chiusura dell'anno di pesca si rilevano i seguenti dati :



Il Giornale di bordo registrerebbe per la specie nasello, totale pescato annuo Kg. 700, di cui taglie minime Kg.70, rigetti in mare Kg. 42, pari al 6% delle taglie minime, come consentito dalla disposizione sul De Minimis per l'anno 2019.

Totale pescato con obbligo di sbarco Kg. 658, di cui avviato allo smaltimento kg. 28

Rilevazione del peso a bordo mediante " dinamometro digitale " con possibilità di terminale wireless per i dati da memorizzare, stampare o trasmettere.

Per l'anno 2020 e 2021, occorre fare riferimento al Regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione del 29 agosto 2019 che ha modificato parte del regolamento delegato (UE) 2017/86 con il quale si istituiva un piano di rigetti in mare per alcune attività di pesca demersale nel mare Mediterraneo.

Il Regolamento UE n. 2020/4, seguendo le procedure comunitarie, esprime alcune "raccomandazioni" ed alcune modifiche strutturali del Regolamento n. UE 2017/86, pertanto si riportano di seguito i punti:

La raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo Occidentale propone di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, prevista all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento UE n. 1380/2013, all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) fino **al 31 dicembre 2021**.

Lo CSTEP ha ritenuto che elementi di prova a sostegno di tale esenzione siano stati forniti nel 2018. Ulteriori dati forniti nel 2019 vanno a rafforzare tale richiesta. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione dell'esenzione fino **al 31 dicembre 2021**.

Le tre raccomandazioni comuni aggiornate propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza

- all'astice (*Homarus gammarus*)
- all'aragosta (*Palinuridae*)

catturati con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino **al 31 dicembre 2021**.

Lo CSTEP ha ritenuto che il metodo utilizzato per fornire ulteriori elementi di prova fosse affidabile e che il tasso di sopravvivenza fosse elevato (64 %). Alla luce di quanto precede, è opportuno prorogare l'applicazione di tali esenzioni fino al **31 dicembre 2021**.



Federpesca Servizi Toscana S.r.l.

La raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo occidentale propone di applicare l'esenzione De Minimis, prevista all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del Regolamento UE n. 1380/2013 :

alla spigola (*Dicentrarchus labrax*),
allo sparaglione (*Diplodus annularis*),
al sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*),
al sarago maggiore (*Diplodus sargus*),
al sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*),
alle cernie (*Epinephelus* spp.),
alla mormora (*Lithognathus mormyrus*),
al pagello mafrone (*Pagellus acarne*),
all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*),
al pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*),
al pagro mediterraneo (*Pagrus*),
alla cernia di fondale (*Polyprion americanus*),
alla sogliola (*Solea solea*),
all'orata (*Sparus aurata*) e
al gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*),

fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX);

fino al 3 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

fino all'1 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone e il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).



Federpesca Servizi Toscana S.r.l.

Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell'aumento dei costi risultanti dall'allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo perché la flotta è composta principalmente da pescherecci di piccole dimensioni che sbarcano le catture in molti porti ripartiti lungo la costa. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco,

anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.

Le tre raccomandazioni comuni aggiornate propongono di applicare l'esenzione De Minimis

- all'acciuga (*Engraulis encrasicolus*),
- alla sardina (*Sardina pilchardus*),
- agli sgombri (*Scomber spp.*)
- ai suri (*Trachurus spp.*),

fino al 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie nel 2020 e nel 2021 effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.

Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell'aumento dei costi risultanti dall'allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco, anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.

Alla luce di quanto precede, è opportuno applicare le esenzioni De Minimis di cui ai considerando fino al **31 dicembre 2021** in conformità alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1380/2013.

Le misure proposte nelle raccomandazioni comuni aggiornate sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel piano in materia di rigetti previsto dal Regolamento Delegato UE n. 2017/86 della Commissione.



Alla luce di quanto precede, è opportuno applicare le esenzioni De Minimis di cui ai considerando **fino al 31 dicembre 2021** in conformità alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1380/2013.

Conclusioni:

Da quanto esposto e da quanto si è rilevato nella gestione pratica delle specie bersaglio dei rigetti, ci sentiamo di affermare che le normative Comunitarie danno indicazioni valide per la salvaguardia della massa ittica ma non tengono nella dovuta considerazione le reali condizioni che sussistono nel mare Mediterraneo e nel contesto operativo delle sue Flotte.

La tipologia dei mestieri che operano nel mare Mediterraneo è completamente diversa da quella impiegata nei mari del nord, così come sono diverse le caratteristiche della flotta e le condizioni di biodiversità che fanno del Mediterraneo un contesto unico nella sua varietà.

Si ritiene pertanto che con un minimo sforzo organizzativo, ogni pescatore professionale, (ed anche quello sportivo), potrebbe assumersi l'onere di rilevare le specie pescate, le quantità ed anche quelle che sono destinate al rigetto in mare senza alcuna limitazione o condizione.

Avremmo così la possibilità di raccogliere dati certi riguardanti l'impatto della pesca sulla massa ittica e impostare programmi di gestione nazionale con cognizione di causa e competenza.

Le quantità di prodotto pescato non destinabile all'alimentazione umana, dovrebbe essere rilevato classificato e rimandato ad un utilizzo comune che adeguatamente organizzato, sollevasse le Imprese di pesca ed il Pescatore da ulteriori oneri economici.

In sintesi, per rispettare la normativa e rendere reale e vantaggioso l'intervento sulla massa ittica si consiglia di classificare tutte le specie non fruibili per l'alimentazione umana e rendicontarle, senza applicare il De Minimis, nel rispetto della normativa chiedendo poi all'Amministrazione pubblica una collaborazione operativa per smaltire/ utilizzare tale pescato.

maggio 2021

FEDERPESCA SERVIZI TOSCANA
società a responsabilità limitata
Via dei Tintori, snc
58043 Castiglione della Pescaia
P.Iva e Cod.Fisc. 01328580533
Numero REA GR114524